



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME

Ordinanza Reg.Gen. n. 24
Progr.Ufficio n. 3
Protocollo:
Area II - Sviluppo Economico
SERVIZIO: S.U.A.P. - SERVIZIO

Arenzano, 30-03-2018

**MODIFICA ORDINANZA IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA
DELLE SALE DA GIOCO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI
APPARECCHI E CONGEGNI CON VINCITA IN DENARO PRESENTI
NEGLI ESERCIZI DI ARENZANO**

IL SINDACO

VISTO l'art.50 D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 e ss.mm. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 86, 88 e 110 del R.D. N. 773 del 18/06/1931 e ss.mm. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. N.635 del 06/05/1940;

PREMESSO CHE:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere alla pratica dei giochi d'azzardo, denominata "Disturbo da gioco d'azzardo", costituisce un problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, in particolare quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente comportando in certi casi la rottura dei legami famigliari e sociali, la compromissione della posizione lavorativa e sociale, nonché alimenta il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico (GAP) è ormai inquadrato come malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta "rincorsa delle perdite");
- il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189, all'art. 5 comma 2 ha provveduto ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia;
- secondo lo studio ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs) Italia 2015, condotto dai ricercatori del Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), che ha coinvolto oltre 30 mila studenti di 405 istituti scolastici superiori del nostro paese, la percentuale di studenti di 15-19 anni che ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno è stata del 42%; in termini numerici, sono stati oltre 1 milione gli studenti che hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'anno precedente l'intervista;

CONSIDERATO CHE tra i compiti del Comune, quale ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, rientra anche quello di contribuire, per quanto possibile al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco “a denaro” costituisce un problema di salute pubblica;

RICHIAMATA la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “*esercizi pubblici*”;

VISTA la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n.59 del 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all’articolo 12 prevede che “*nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell’art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali ... l’incolumità pubblica, la sanità pubblica la tutela dei consumatori ...) l’accesso e l’esercizio di un’attivitàpossono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l’obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici*”;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale si è riconfermato *che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale*” e che la giurisprudenza si è espressa nel senso che “*le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di ‘ordine pubblico e sicurezza’, che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale;*

RICHIAMATA l’ordinanza n. 13 in data 5/02/2018 ad oggetto “Orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi e congegni con vincita in denaro presenti negli esercizi di Arenzano” con la quale si era stabilito quanto di seguito specificato:

- sale da gioco autorizzate ex art. 86 T.U.L.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling) e delle sale ed esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S (Agenzie e sale per scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.) apertura dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle *ore 17.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.*
- orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.L.P.S. (bar, ristoranti,

Ordinanza n. 24 del 30-03-2018 Area II - Sviluppo Economico

alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi/privati, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.): dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

RITENUTO opportuno modificare la suddetta ordinanza prevedendo per le sale da gioco un orario di apertura più limitato nei primi cinque giorni della settimana e un'apertura più ampia il sabato e la domenica;

DATO ATTO che in seguito alla modifica le ore complessive di apertura per le sale da gioco risultano inferiori 54 rispetto a 56 rispetto all'ordinanza vigente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 in data 28/03/2018 votata all'unanimità dal Consiglio Comunale "Modifica dell'ordinanza n. 13 in data 5/02/2018 ad oggetto Orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi e congegni con vincita in denaro presenti negli esercizi di Arenzano" ;

AI SENSI dell'art. 50 commi 7 del Decr. Lgs. 267/2000,

ORDINA

- 1) Di stabilire con decorrenza dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza il rispetto dei seguenti orari di apertura per le sale da gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex artt. 86 e 88 T.U.L.L.P.S.:
 - orari di apertura degli esercizi di sale da gioco autorizzate ex art. 86 T.U.L.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling) e delle sale ed esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S (Agenzie e sale per scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.) :
 - da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
 - Sabato e Domenica dalle ore 11:00 alle ore 23:00.
 - orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.L.P.S. e in altri esercizi presenti sul territorio arenzanese (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi/privati, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.): dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
- 2) Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.
- 3) Il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza n. 13 in data 5/02/2018 ad oggetto "Orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi e congegno con vincita in denaro presenti sul territorio di Arenzano";

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice penale in particolare dell'articolo 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del

decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio *on line*, sul sito istituzionale del Comune di Arenzano e resa nota attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

Contro la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Carabinieri di Arenzano, alla Guardia di Finanza di Genova, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Genova, al Comando della Polizia Locale di Arenzano.

IL SINDACO
Luigi GAMBINO

RESPONSABILE DI SERVIZIO
TICINETO RENZO